

mese a decorrere dalla richiesta stessa, se non è stato possibile effettuare l'importazione a causa della decisione 89/15/CEE.

La domanda debitamente giustificata deve essere presentata all'autorità competente dello Stato membro di cui trattasi entro il 15 agosto 1989.

#### *Articolo 2*

Gli Stati membri informano la Commissione entro il 15 settembre 1989 sui quantitativi ai quali sono state applicate le disposizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1485/89 e dall'articolo 1 del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1989.

#### *Articolo 3*

In deroga al disposto dell'articolo 12, paragrafo 3 e dell'articolo 15, paragrafo 6, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2377/80, la Commissione determina i quantitativi di carni che hanno beneficiato delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1485/89 nonché dell'articolo 1 del presente regolamento e che vanno ad aggiungersi ai quantitativi disponibili del quarto trimestre 1989.

#### *Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*